

Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) e tutela del segnalante (whistleblower)

INQUADRAMENTO NORMATIVO	2
ART. 1 OGGETTO	2
ART. 2 DEFINIZIONI	2
ART. 3 SOGGETTI TUTELATI	3
ART. 4 SEGNALAZIONE INTERNA	4
ART. 5 GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA - PROCEDIMENTO	5
ART. 6 SEGNALAZIONI ANONIME	5
ART. 7 SEGNALAZIONE ESTERNA - CONDIZIONI	5
ART. 8 OBBLIGO DI RISERVATEZZA	6
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
ART. 10 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI	7
ART. 11 DIVULGAZIONI PUBBLICHE	7
ART. 12 CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE	7
ART. 13 DIVIETO DI RITORSIONE	8
ART. 14 LIMITAZIONI DELLE RESPONSABILITÀ	9
ART. 15 INFORMAZIONE E FORMAZIONE	9
ART. 16 ULTERIORI DISPOSIZIONI	9
ART. 17 ENTRATA IN VIGORE	10
MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE TRAMITE CANALI DIVERSI DALLA PIATTAFORMA INFORMATICA	11

INQUADRAMENTO NORMATIVO

ASP Frosinone adotta il presente Regolamento in attuazione del D.Lgs. 24/2023, della Direttiva UE 2019/1937 e delle indicazioni dell'ANAC e del PNA, in coordinamento con la Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 2026–2028.

Il Regolamento disciplina:

- il funzionamento dei canali di segnalazione
- le procedure di gestione
- le forme di tutela della persona segnalante
- le misure per prevenire ritorsioni e proteggere la riservatezza

Il presente Regolamento costituisce atto autonomo, adottato in coerenza con il sistema di prevenzione della corruzione dell'Ente.

ART. 1 OGGETTO

Il Regolamento definisce le modalità per effettuare, gestire e tutelare le segnalazioni di violazioni di normative nazionali o europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ASP.

Non rientrano nel perimetro whistleblowing:

- questioni di interesse personale del segnalante
- reclami sul rapporto individuale di lavoro
- segnalazioni già disciplinate da normative settoriali con canali obbligatori
- segnalazioni su profili di sicurezza nazionale

Sono previsti tre canali:

1. interno – gestito dal RPCT
2. esterno – ANAC
3. divulgazione pubblica, alle condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- a) “violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente ASP e che consistono in:
 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri: 3), 4), 5) e 6);
 2. condotte illecite rilevanti ai sensi della normativa vigente in materia, ove applicabile all'Ente;
 3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
 4. tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 5. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 6. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta

- sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
7. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
 - b) "informazioni sulle violazioni": informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'Ente ASP nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
 - c) "segnalazione" o "segnalare": la comunicazione, scritta od orale di informazioni sulle violazioni presentata dal dipendente o da soggetto equiparato come previsto al successivo art. 3;
 - d) "segnalazione interna": la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui al successivo art. 4;
 - e) "segnalazione esterna": la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui al successivo art. 7;
 - f) "divulgazione pubblica" o "divulgare pubblicamente": rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
 - g) "persona segnalante" (anche: "whistleblower"): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
 - h) "facilitatore": eventuale persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
 - i) "contesto lavorativo": le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui al successivo art. 3, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni oggetto della segnalazione e nel cui contesto potrebbe rischiare di subire ritorsioni qualora attivasse un canale esplicito di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
 - j) "persona coinvolta": la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
 - k) "ritorsione": qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
 - l) "seguito": l'azione intrapresa dal soggetto interno alla struttura cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
 - m) "riscontro": comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione inviata.

ART. 3 SOGGETTI TUTELATI

Nel caso di segnalazioni, denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, divulgazioni pubbliche di informazioni sulle violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo, le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in particolare:

- a) ai dipendenti dell'Ente ASP;
- b) ai titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente ASP;

- c) ai lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ente ASP;
- d) ai liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente ASP;
- e) ai volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ente ASP;
- f) alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico di cui alle precedenti lettere: a), b), c), d), e), e f), non siano ancora iniziati, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, co. 2 e co. 3, del d.lgs. 24/2023 (Divieto di ritorsione), le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

ART. 4 SEGNALAZIONE INTERNA

ASP dispone di un canale interno che garantisce riservatezza e separazione tra identità del segnalante e contenuto della segnalazione.

Il canale è gestito dal RPCT, che si avvale del referente dell'U.O. Trasparenza.

È previsto:

- canale informatico dedicato (piattaforma crittografata)
- modulo scaricabile dal sito
- segnalazione tramite posta ordinaria o interna in busta sigillata
- segnalazione tramite PEO dedicata, utilizzabile in via residuale e gestita con modalità idonee a garantire la riservatezza da parte del RPCT

Il RPCT è l'unico soggetto che accede ai dati identificativi del segnalante.

Qualora la segnalazione riguardi soggetti apicali o profili che richiedano il coinvolgimento di ulteriori organi o autorità competenti, il RPCT provvede alle necessarie comunicazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 24/2023.

Gli elementi essenziali minimi sono:

- identità del segnalante
- descrizione dei fatti
- tempo, luogo, circostanze
- soggetti coinvolti o informati
- documenti disponibili

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta oppure, su richiesta della persona segnalante, mediante incontro diretto con il RPCT, da fissarsi entro un termine ragionevole e con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

ART. 5 GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA - PROCEDIMENTO

Il RPCT:

- registra la segnalazione e rilascia avviso entro 7 giorni
- richiede integrazioni quando necessario
- effettua istruttoria preliminare
- fornisce riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
- conserva la documentazione relativa alle segnalazioni per un periodo non superiore a cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura
- comunica esito al segnalante
- archivia le segnalazioni manifestamente infondate o prive di elementi minimi

Le verifiche possono essere svolte:

- direttamente dal RPCT
- dall'U.O. Trasparenza
- da soggetti esterni incaricati

In caso di violazioni accertate, si procede:

- a segnalazione disciplinare
- all'attivazione degli organi competenti
- alla comunicazione all'OIV quando rilevante in termini di prevenzione

ART. 6 SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime possono essere prese in considerazione qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da elementi idonei a consentire le necessarie verifiche. Qualora la persona segnalante sia successivamente identificata e subisca ritorsioni, si applicano le misure di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023.

ART. 7 SEGNALAZIONE ESTERNA - CONDIZIONI

È possibile effettuare una segnalazione esterna tramite il canale appositamente istituito dall'ANAC accessibile a tutti sul sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna di cui al precedente art. 4 non è stato attivato;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- c) il whistleblower ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- e) gli illeciti rientrano nell'ambito di atti e/o omissioni che ledono interessi finanziari dell'Unione Europea o atti dell'Unione Europea nei settori: appalti pubblici, servizi, mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del terrorismo, conformità e sicurezza dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela ambientale, sicurezza nucleare, salute pubblica, tutela vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti informatiche;

Il canale di segnalazione esterna, conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del d.lgs. 24/2023, è istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione- ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica di cui sopra, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Nella gestione del canale di segnalazione esterna, ANAC svolge le seguenti attività:

- a) fornisce a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al Capo III del d.lgs. 24/2023;
- b) dà avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- c) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- d) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- e) svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- f) dà riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- g) comunica alla persona segnalante l'esito finale.

L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

ART. 8 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione ricevuta, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione disciplinare sia fondata su ulteriori accertamenti distinti rispetto alla segnalazione iniziale, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione ricevuta e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile nel procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Fermo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 24/2023, nei procedimenti avviati in ragione di una segnalazione, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Nel procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei termini previsti dall'art. 329 c.p.p.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da ASP in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n.51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n.51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

ART. 10 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 8 del presente regolamento e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

ART. 11 DIVULGAZIONI PUBBLICHE

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica, ovvero rende di pubblico dominio informazioni su violazioni tramite mezzi di stampa o elettronici o comunque mezzi idonei a raggiungere numeri elevati di persone, beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n.24 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato tempestivo riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

ART. 12 CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE

Le misure di protezione previste dal Capo III del d.lgs. 24/2023 si applicano alle persone di cui all'art. 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1 del presente regolamento;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dagli artt. 7 e 11 del presente regolamento e, in generale, dal Capo II del d.lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

È impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del Codice Penale e dell'articolo 2043 del Codice Civile.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 14, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non sono garantite le tutele stabilite dal Capo III del d.lgs. 24/2023 e, alla persona segnalante o denunciante, è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

Le medesime misure sono applicate anche ai casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

ART. 13 DIVIETO DI RITORSIONE

Le persone e gli Enti indicate dall'art. 3 non possono subire alcuna ritorsione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui art. 3, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone indicate dall'art. 3, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del d.lgs. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 e, in particolare:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

- m) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- n) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente articolo e, in generale, dell'art. 17 del d.lgs. 24/2023. Le persone di cui all'art. 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Le persone e gli Enti di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. Nel caso di ritorsioni accertate, l'ANAC, nel contesto lavorativo del settore pubblico, informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può, altresì, dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al R.P.C.T. che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione: alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti; agli organi o alle autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti.

Resta ferma ed impregiudicata la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

Il RPCT monitora eventuali segnalazioni di ritorsione e ne dà comunicazione all'OIV ai fini delle proprie verifiche sul sistema di prevenzione.

ART. 14 LIMITAZIONI DELLE RESPONSABILITÀ

Non è punibile la persona o l'Ente di cui all'art. 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'art. 12.

Quando ricorrono le ipotesi di cui al precedente capoverso, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, la persona o l'Ente di cui all'art. 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

ART. 15 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le attività informative e formative sul whistleblowing fanno parte della programmazione prevista nel PIAO 2026–2028 e sono rivolte a tutto il personale, con priorità per chi opera in aree a rischio. I contenuti sono aggiornati annualmente in base alle indicazioni del RPCT.

ART. 16 ULTERIORI DISPOSIZIONI

Sono disciplinarmente sanzionate le ritorsioni, le ipotesi in cui la segnalazione sia stata ostacolata o sia stato tentato di ostacolarla, la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 8 che precede, la mancanza di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute, le segnalazioni manifestamente opportunistiche effettuate al solo scopo di diffamare e/o calunniare il denunciato o altri soggetti.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente Regolamento e, in generale, dal d.lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, co. 4, del Codice Civile.

In conformità a quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. 24/2023, presso ANAC è istituito l'elenco degli Enti del Terzo settore che forniscono misure di sostegno alle persone segnalanti.

Il R.P.C.T. rende conto nella Relazione Annuale di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e s.m.i., con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

Il RPCT include nella Relazione annuale prevista dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO il numero delle segnalazioni ricevute, il loro stato e gli esiti, garantendo la riservatezza della persona segnalante.

ART. 17 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della deliberazione di approvazione sul sito internet dell'ASP.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute alla normativa vigente in materia.

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE TRAMITE CANALI DIVERSI DALLA PIATTAFORMA INFORMATICA
(c.d. whistleblower)

Si raccomanda l'utilizzo prioritario del canale informatico riservato, in quanto garantisce livelli di sicurezza e riservatezza superiori rispetto agli altri mezzi.

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione, possono utilizzare questo modulo in caso di invio della segnalazione per posta elettronica ordinaria (PEO) o per posta ordinaria ed interna.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il regolamento per la segnalazione degli illeciti "Whistleblower" adottato da ASP e reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.

In caso di invio tramite posta elettronica ordinaria (PEO), il presente modulo deve essere scansionato e trasmesso all'indirizzo rpct@aspfrosinone.it.

In caso di invio tramite posta ordinaria, il modulo deve essere inserito in busta chiusa indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con dicitura "Non Aprire", al seguente indirizzo: Viale Mazzini n. 133 – 03100 Frosinone.

Nome e cognome del segnalante	
Qualifica o posizione professionale	
Sede di servizio	
Tel/Cell.	
E-mail	
Data e luogo in cui sono stati commessi i fatti (indicare data, luogo le circostanze)	
Autore/Autori del fatto (generalità o altri elementi che ne consentono l'identificazione)	
Descrizione sintetica del fatto	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo	
Allegati a sostegno della segnalazione	
Ogni altra informazione utile al riscontro dei fatti	

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento e ove disponibile eventuale documentazione a corredo della segnalazione.

Luogo e data _____

Firma _____